

TAR Umbria, Sezione Perugia - Sentenza 23/12/2004 n. 815
legge 109/94 Articoli 10, 17 - Codici 10.1, 17.1

In materia di studi professionali associati, costituiti in forma non di società, ma di associazione non riconosciuta, il patto associativo riguarda essenzialmente i rapporti interni fra gli associati (ad es. con riferimento alla gestione comune dei costi e dei ricavi, alla reciproca collaborazione e simili) ma non incide sul principio che il mandato professionale è conferito personalmente al singolo associato (o eventualmente anche a ciascuno di loro) e non già impersonalmente all'associazione. Si può anche ammettere che l'associazione come tale possa essere titolare di rapporti giuridici (ad esempio, per quanto riguarda il contratto di lavoro dei collaboratori dipendenti oppure il contratto di affitto dei locali, gli acquisti di servizi e forniture, e che con riferimento a tali rapporti essa sia rappresentata dal soggetto cui è conferita la relativa funzione), ma ciò non toglie che la qualità di parte nel rapporto professionale possa essere assunta solo da uno o più dei professionisti associati, eventualmente anche da tutti, ma non dall'associazione in quanto tale. In tale situazione, si deve concludere che legittimamente l'amministrazione appaltante ha ritenuto che le dichiarazioni da presentare in sede di gara dovessero essere sottoscritte personalmente da ciascuno dei professionisti e che non fosse sufficiente la sottoscrizione di uno solo nella dichiarata qualità di legale rappresentante dell'associazione.